

Edizione di giovedì 20 novembre 2014

ENTI NON COMMERCIALI

[Tracciabilità delle movimentazioni finanziarie: sorprende la posizione dell'Agenzia delle Entrate](#)

di **Guido Martinelli**

IVA

[La prova del "titolo non traslativo" per i beni destinati all'estero](#)

di **Marco Peirolò**

PENALE TRIBUTARIO

[Pagamento rateale dell'imposta evasa e sequestro preventivo](#)

di **Luigi Ferrajoli**

DIRITTO SOCIETARIO

[Più ampie le deroghe ai limiti di emissione delle obbligazioni](#)

di **Fabio Landuzzi**

ACCERTAMENTO

[La sproporzionalità delle sanzioni tributarie per le violazioni formali in ambito IVA](#)

di **Michele Cenci, Niccolò Di Bella**

BUSINESS ENGLISH

[Skills, Endorsements: come tradurre 'competenze' e come valorizzarle su LinkedIn](#)

di **Isabella Casali, Stefano Maffei**

ENTI NON COMMERCIALI

Tracciabilità delle movimentazioni finanziarie: sorprende la posizione dell'Agenzia delle Entrate

di **Guido Martinelli**

Sono sorprendenti le conclusioni a cui perviene l'Agenzia delle Entrate nella [Risoluzione n. 102/E di ieri](#) in tema di **tracciabilità delle movimentazioni finanziarie**. Con questo intervento, nello specifico, viene affermato che l'obbligo previsto dal comma 5 dell'art. 25 della L. n. 133/1999 si rende **applicabile anche alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco** (oltre che alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro). Il ragionamento condotto nella risoluzione è particolare, vediamo di ricostruirlo.

Come si ricorderà il comma 5 dell'art. 25 della L. n. 133/1999 prevede che i pagamenti a favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche e i versamenti da questi effettuati siano eseguiti, se d'importo superiore a 516,46 euro, tramite conti correnti bancari o postali o, comunque, con sistemi che consentano la tracciabilità della operazione. In caso di **inadempimento** la norma prevede, tra l'altro, la **decadenza dalle agevolazioni della L. n. 398/1991**.

Proprio la previsione di questa particolare sanzione fa presumere all'Agenzia delle Entrate la sussistenza di un chiaro **collegamento** tra l'obbligo di seguire specifiche **modalità di pagamento e versamento** e la possibilità di continuare ad applicare il **regime forfettario** descritto dalla L. n. 398/1991.

In pratica, secondo la risoluzione, la volontà del legislatore sarebbe quella di **estendere la norma** che impone la tracciabilità delle movimentazioni di denaro in capo a **tutti gli enti che abbiano optato** per l'applicazione della L. n. 398/1991, *"in modo che venga assicurata la possibilità di operare i necessari controlli in relazione a tutti i contribuenti che si avvalgano del regime di favore recato dalla medesima legge"*.

La risoluzione prosegue poi con un'ulteriore astrazione: sarebbero infatti soggetti all'obbligo di tracciabilità delle movimentazioni finanziarie non solo i soggetti che in concreto hanno esercitato l'opzione per il regime forfettario ma anche **coloro che siano destinatari** (a prescindere, quindi, dall'effettiva opzione) della normativa, indipendentemente dalla circostanza che gli stessi risultino o meno espressamente destinatari anche delle altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche.

Nel dettaglio, quindi, oltre alle associazioni sportive dilettantistiche l'obbligo riguarderebbe

anche:

- le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro, in forza dell'art. 90, comma 1, della L. n. 289/2002;
- le associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro, ai sensi dell'art. 2, comma 31, della L. n. 350/2003;
- le associazioni senza fini di lucro
- le associazioni pro-loco

Tutti questi soggetti in quanto “destinatari” del regime fiscale recato dalla legge n. 398 del 1991.

La posizione assunta dall'Agenzia delle Entrate sembra, per la verità, andare **oltre il dettato normativo** che, lo si ricorda, prevede l'obbligo **esclusivamente per le società ed associazioni sportive dilettantistiche**. E' vero che il precetto riguarda gli enti dilettantistici a **prescindere dalla circostanza** che abbiano o meno **optato** per il regime della L. n. 398/1991 (ed è vero che in caso di mancata scelta per il regime forfettario la sanzione per l'inadempimento si riduce sostanzialmente) ma è altrettanto vero, a nostro parere, che **la norma non consente un'interpretazione così estensiva** come quella proposta dall'Agenzia delle Entrate.

Allo stesso modo ci sembra rilevante l'ulteriore considerazione svolta nella stessa ris. n. 102/E in relazione al **momento in cui viene meno la possibilità di applicare il regime forfettario**, nel caso in cui si verifichi la **violazione del precetto** contenuto nel più volte citato comma 5 dell'art. 25 della L. n. 133/1999.

Secondo le Entrate, qualora “*vengano meno nel corso dell'anno i presupposti per l'applicazione del regime speciale di cui alla legge n. 398 del 1991, ivi compreso quindi il requisito della tracciabilità dei pagamenti, l'applicazione del tributo con il regime ordinario dovrà avvenire dal mese successivo a quello in cui sono venute meno i requisiti*”.

Anche in caso di violazione del precetto sulla tracciabilità delle movimentazioni finanziarie si renderebbero applicabili, secondo l'Agenzia delle Entrate, le **regole generali** previste in caso di superamento del limite annuo di ricavi consentito per la permanenza nel regime agevolato (250.000 euro). Oltre a ribadire la considerazione che il precetto in questione **riguarda anche soggetti che, in concreto, non applicano il regime forfettario** (e, quindi, la norma non può essere considerata *tout court* un'appendice del regime speciale, soggetta alle stesse regole), non resta che concludere affermando che questa interpretazione può comportare **conseguenze non di poco conto** in relazione agli **accertamenti già in essere** nei quali il reddito complessivo, accertata la violazione del più volte richiamato precetto, è stato riscostruito con riferimento **all'intero esercizio** e non a quella porzione che va dal mese successivo a quello di commissione della violazione al termine dell'esercizio stesso. Particolarmente se la violazione si è verificata verso la **fine del periodo d'imposta** non pochi saranno coloro che vorranno far valere presso gli uffici finanziari l'interpretazione contenuta nella ris. n. 102/E al fine di

ottenere una (sostanziale) riduzione degli importi dovuti!

IVA

La prova del "titolo non traslativo" per i beni destinati all'estero

di **Marco Peirolo**

L'art. 50, comma 5, del D.L. n. 331/1993 dispone che i movimenti relativi ai beni trasferiti in ambito intracomunitario a **titolo non traslativo della proprietà** devono essere annotati in un **apposito registro**, tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del DPR 633/1972.

La norma si riferisce ai titoli non traslativi di cui all'art. 38, comma 5, lett. a), del D.L. n. 331/1993, che fa riferimento alle ipotesi sospensive riguardanti, da un lato, i **beni oggetto di lavori o perizie** e, dall'altro, i **beni utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o ammessi alla temporanea importazione in esenzione totale dai dazi**.

L'obbligo del registro in esame è previsto anche dall'art. 39, comma 1, del D.L. n. 331/1993, ai fini della sospensione d'imposta prevista per le cessioni e gli acquisti intracomunitari i cui **effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna**, nonché nel caso di **beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili**; con l'avvertenza che, al pari delle stesse operazioni effettuate in ambito nazionale (cfr. art. 6, commi 1 e 2, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972), l'effetto sospensivo viene in ogni caso meno **decorso un anno dalla consegna** o dal ricevimento dei beni.

L'Amministrazione finanziaria non considera, tuttavia, tassativo l'utilizzo del registro dei movimenti intracomunitari, in particolare laddove il trasferimento dei beni risulti dalla loro **"presa in carico" su un apposito documento, numerato e conservato** ai sensi del citato art. 39 del D.P.R. n. 633/1972. Sul punto, può richiamarsi la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 39 del 31 marzo 2005, in tema di **"tentata vendita"** di beni in altri Paesi membri dell'Unione europea.

Non è chiaro, però, se questa indicazione sia generalizzabile.

In giurisprudenza, è stato rilevato come "le finalità sottese all'istituzione del registro, considerate dal legislatore con il D.L. n. 331/1993, **non siano** in via principale quelle dell'identificazione di uno **strumento idoneo a vincere le presunzioni di cessione e di acquisto**, quanto, piuttosto, quelle di fornire un **valido supporto per controllare i movimenti di beni** nell'ambito del territorio comunitario soprattutto alla luce della caduta delle barriere doganali" (C.T. Prov. di Cuneo, 8 novembre 2012, n. 145/2/12). In base a questo orientamento, il regime sospensivo connesso alla movimentazione intracomunitaria non viene, quindi, meno se il contribuente è in grado di dimostrare il titolo non traslativo della proprietà.

Il registro di cui all'art. 50, comma 5, del D.L. n. 331/1993 non può essere, invece, utilizzato

per i trasferimenti “senza vendita” a destinazione di un Paese extra-UE o da quest’ultimo provenienti.

Nel caso dei **beni in conto deposito di provenienza extracomunitaria**, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 346 del 5 agosto 2008 ha precisato che il registro in esame è destinato ad accogliere le movimentazioni in entrata ed in uscita dei beni che vengono trasferiti da un Paese all’altro dell’Unione europea a titolo non traslativo della proprietà. Ancorché le annotazioni operate dal contribuente possano, di fatto, risultare funzionali all’esigenza di superare le presunzioni di cessione e di acquisto, il registro di cui trattasi è **specifico** e non può essere utilizzato per annotare i **beni diversi da quelli comunitari**.

In definitiva, secondo la [Risoluzione n. 346/E/2008](#), la natura di “bene di terzi in conto deposito” deve risultare dalla **bolletta doganale d’importazione**, da annotare nel registro degli acquisti (di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972) ai fini dell’esercizio del diritto di detrazione. Ciò non toglie, conclude l’Agenzia, che il contribuente possa istituire un **registro di “carico e scarico”** della merce movimentata nel deposito, da tenere e conservare ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 633/1972.

Per gli stessi movimenti di beni, destinati verso un Paese extra-UE, l’esportazione risulta dall’emissione della relativa **bolletta doganale corredata da una fattura pro forma**.

Nella [Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.94 del 13 dicembre 2013](#), è stato ritenuto che, per i beni inviati all’estero in **regime “franco valuta”**, cioè senza “vendita”, occorre annotare le spedizioni in **apposito registro**, riportando per ciascuna annotazione gli **estremi del documento di esportazione** (si veda anche la R.M. 4 dicembre 1975, n. 520657).

In caso, invece, di invio di **beni in conto lavorazione** al di fuori dell’Unione europea (in regime di perfezionamento passivo, ovvero di esportazione definitiva senza passaggio della proprietà), ai fini del superamento della presunzione di cessione è stato chiarito che **non è possibile emettere una fattura pro forma**, ma può essere utilizzata una **lista valorizzata su carta intestata**, da annotare in apposito registro tenuto e conservato ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 633/1972. In alternativa, può farsi utile riferimento anche al **documento di trasporto o di consegna**, senza che sia necessaria l’annotazione sul predetto registro (C.M. 15 luglio 1999, n. 156/E e nota Dipartimento delle Dogane 6 maggio 1997, n. 1248/VII).

PENALE TRIBUTARIO

Pagamento rateale dell'imposta evasa e sequestro preventivo

di **Luigi Ferrajoli**

Con la sentenza n. 40244 depositata in data 29 settembre 2014, la Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, si è pronunciata in relazione alla possibilità per l'indagato, che abbia raggiunto con l'Amministrazione Finanziaria un **accordo** di natura transattiva per la **rateazione** del debito tributario, di evitare di essere assoggettato al provvedimento di **sequestro** finalizzato alla **confisca per equivalente**.

In particolare, la **Suprema Corte** ha ritenuto fondato il ricorso proposto dal Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 606, lettera b), c.p.p., avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva annullato il decreto di sequestro, argomentando che l'intervenuto **accordo di rateazione** tra il contribuente indagato e l'Amministrazione Finanziaria non fosse idoneo alla caducazione del sequestro per equivalente.

La Cassazione, dunque, è stata chiamata ad esprimersi sul seguente quesito: la (futura) definizione integrale della **pretesa tributaria**, prospettata tramite accordo tra il contribuente e il Fisco, può far venire meno il **profitto** e, conseguentemente, il presupposto per la **confisca per equivalente**, di cui il sequestro costituisce prodromo? Qualora la risposta fosse positiva, chiare sarebbero le conseguenze favorevoli per l'indagato.

La Suprema Corte, invece, **ha negato** questa possibilità, con articolata motivazione che merita di essere esaminata nel suo *iter* espositivo.

Innanzitutto, nella sentenza in esame viene premesso che, nel caso in cui il **profitto del reato** sia stato interamente **restituito** all'Erario, la *ratio* della confisca verrebbe meno, travolgendo il decreto di sequestro preventivo, che rimarrebbe dunque senza giustificazione.

Peraltro, viene specificato che, mentre nella **restituzione del profitto** questo viene individuato nell'imposta evasa, la confisca per equivalente ha la finalità di impedire che colui che ha evaso si assicuri il vantaggio a cui **l'evasione** stessa era stata preordinata. Conseguenza di tale specificazione è che non vi sia alcuna possibile **duplicazione della sanzione**, stante la diversa natura delle fattispecie.

Per quanto concerne la nozione di profitto, la Corte ha ritenuto di conformarsi alla precedente pronuncia della giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. V, Sent. n. 1843/2011), che ha statuito a tale riguardo il principio per cui, in materia di **reati tributari**, il profitto è rappresentato da *"qualsiasi vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione dell'illecito e può dunque consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento*

*degli interessi e delle sanzioni dovute in seguito **all'accertamento** del debito tributario“.*

Sotto il profilo penale tributario, dunque, la Corte argomenta che il **profitto**, oltre all'ammontare dell'imposta evasa, comprende anche le sanzioni e le altre somme eventualmente dovute e che lo stesso debba essere inteso come un vero e proprio **risparmio di spesa** che non esclude vantaggi ulteriori per il soggetto evasore.

Secondo la Cassazione, **l'autonomia** tra i due sistemi, penale e fiscale, impone al Giudice penale una propria valutazione di ciò che costituisce il profitto del delitto tributario, da intendersi in ogni caso come il vantaggio economico conseguente **all'evasione fiscale**.

Ciò ha portato la Suprema Corte ad accogliere il ricorso proposto dal Pubblico Ministero nel caso di specie, in quanto, secondo il Giudice di legittimità, proprio in ragione della **distinzione tra i due sistemi** e i rispettivi piani di operatività, il **pagamento rateale del debito tributario** non ha effetto estintivo, in considerazione del concetto di vantaggio.

Stante la specifica natura **dell'accordo** intercorso tra l'Erario e il contribuente, si legge nella motivazione in esame, che non prevede il pagamento in un'unica soluzione bensì un **versamento rateizzato** dell'importo dovuto, il permanere del sequestro per equivalente non è ritenuto illegittimo, in quanto non vi è una duplicazione di apprensione da parte dello Stato.

Ciò in quanto non è detto che all'accordo faccia seguito **l'effettivo pagamento** delle rate come concordate, che in difetto di successivo versamento porterebbe ad ulteriore aggravamento del **debito tributario** in essere.

Peraltro, come osservato dalla Corte, il pagamento delle imposte, seppure possa valere quale **circostanza attenuante** secondo quanto previsto **dall'art. 13 del D.Lgs. 74/2000**, non esclude tuttavia il reato stesso. Solamente nella **fase del merito**, la questione dell'avvenuto ed effettivo pagamento delle imposte potrà eventualmente influire sulla determinazione delle somme da assoggettare a confisca e, se del caso, all'esclusione della stessa.

DIRITTO SOCIETARIO

Più ampie le deroghe ai limiti di emissione delle obbligazioni

di **Fabio Landuzzi**

Il [Consiglio del Notariato, con lo Studio n. 143-2014/I](#), ha approfondito le **modifiche ai limiti di emissione dei prestiti obbligazionari** alla luce delle novità normative introdotte con il **Decreto Crescita** (art. 32, comma 26, D.L. n. 83/2012) il quale ha riformulato la disposizione contenuta al comma 5 dell'art. 2412, Cod. Civ.. L'intervento normativo si colloca nel contesto di una serie di altri provvedimenti nel loro insieme tesi a **favorire l'accesso al credito** anche alle medio piccole imprese.

La nuova formulazione della norma ha quindi il seguente contenuto: *“I commi primo e secondo non si applicano alle emissioni di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di **obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni**”*.

La disposizione così novellata produce l'effetto di ampliare sia il **requisito “soggettivo”**, ovvero la platea dei potenziali soggetti che possono accedere alla deroga, e sia il **requisito “oggettivo”**, ovvero la tipologia di obbligazioni che possono beneficiare della deroga.

In particolare, per quanto concerne l'aspetto “soggettivo”, diviene ora **indifferente che l'emittente sia una società con azioni quotate** in mercati regolamentati. La ratio dell'intervento normativo risiede nel fatto che il Legislatore ha ritenuto sufficiente che la tutela dei sottoscrittori fosse realizzata non più da un duplice controllo: quello sull'emittente, perché quotato, e quello sul prestito, perché destinato al mercato.

Per quanto concerne l'aspetto “oggettivo”, la **deroga ai limiti ordinari di emissione diviene accessibile:**

- ad **obbligazioni destinate ad essere quotate** in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione;
- ad **obbligazioni che danno diritto di acquisire o di sottoscrivere azioni**.

Riguardo alla prima delle due ipotesi (la quotazione dei titoli), si ritiene sufficiente che **la destinazione alla quotazione** sia stata chiaramente **prevista nella delibera**, potendo questa intervenire **anche dopo la data di emissione** ed a condizione comunque che la società si adoperi diligentemente per ottenerla. In caso di mancata quotazione, si ritiene debba applicarsi per analogia il disposto di cui all'art. 2413, comma 2, Cod. Civ., relativo al divieto di **distribuzione degli utili**.

Riguardo alla seconda delle due ipotesi (il diritto ad acquisire o sottoscrivere azioni), la deroga pare essere volta ad **incentivare l'accesso della società emittente al capitale di rischio**; le azioni in cui il prestito obbligazionario può essere convertito potranno essere sia della stessa società emittente che quelle di altra società, con la conseguenza che:

- potrà trattarsi di un **prestito obbligazionario con “aumento al servizio”** del prestito stesso;
- potrà trattarsi di **azioni già presenti nel portafoglio** della società emittente, quindi senza impatto sul capitale sociale;
- potrà trattarsi di **azioni di nuova emissione**, o già in circolazione, relative ad una **società diversa dall'emittente del prestito**.

Lo Studio del Notariato propende poi in senso favorevole alla **estensione della deroga** anche al caso del c.d. “**prestito convertendo**” ossia ai casi in cui la conversione delle obbligazioni in azioni derivi dall'esercizio di **un'opzione da parte della società emittente**, secondo meccanismi disciplinati dal regolamento del prestito. La dottrina non è concorde su questo punto, in quanto ritiene che tali fattispecie (note nella prassi come **reverse convertible**) non possano appieno essere ricondotte alla disciplina delle obbligazioni convertibili, in quanto l'entità del rimborso dipende da fattori che non riguardano **l'andamento economico dell'emittente**, incontrando così l'opposizione del disposto letterale dell'art. 2411, comma 3, Cod. Civ.. La posizione dello Studio del Notariato appare invece, sul punto, più elastica, nell'assunto che, sotto il profilo sostanziale, l'eventuale decisione dell'emittente di convertire i titoli in azioni dipenderà comunque dall'andamento economico della società.

ACCERTAMENTO

La sproporzionalità delle sanzioni tributarie per le violazioni formali in ambito IVA

di **Michele Cenci, Niccolò Di Bella**

La [Circolare n. 16/D, emessa dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli](#) lo scorso 20 ottobre, ci consente ancora una volta di esprimere alcune considerazioni sul rispetto del **principio di proporzionalità** di alcune **disposizioni sanzionatorie amministrative tributarie** contenute nel D. Lgs. n. 471/1997.

Il motivo che ha spinto l'ufficio normativa e contenzioso delle Dogane ad emanare la suddetta Circolare è da individuare nella **sentenza emessa dalla Corte di Giustizia UE in data 27 luglio 2014 nella causa C-272/14**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte medesima dalla CTR Toscana nel procedimento instaurato dalla Equoland Soc. Coop.. In tale occasione i giudici toscani ebbero occasione di sottoporre le seguenti questioni pregiudiziali, per sapere se:

1. l'introduzione c.d. "virtuale" e, dunque, non fisica dei beni all'interno del deposito fiscale fosse sufficiente a garantire la sospensione del pagamento dell'Iva all'importazione;
2. l'Amministrazione finanziaria di uno Stato membro sia legittimata a richiedere il pagamento dell'Iva all'importazione, nonostante questa sia già stata assolta, seppure erroneamente o irregolarmente, mediante il meccanismo dell'inversione contabile;
3. la richiesta di cui al punto precedente violi il principio (immanente) comunitario di neutralità dell'Iva.

Rimandando ad altra occasione l'approfondimento della questione attinente il regime dei depositi c.d. "virtuali", vogliamo in questa sede soffermarci sugli aspetti di tipo sanzionatorio indicati ai punti 2) e 3), che la Corte ha voluto trattare in maniera congiunta in quanto intimamente connessi.

I giudici del Lussemburgo, al Par. 32 della sentenza, affermano che gli Stati membri *"...rimangono competenti, in mancanza di una disciplina in materia di sanzioni, a scegliere le sanzioni che sembrano più appropriate..."*; tuttavia, nel proseguo del testo (Par. 40), a commento della disposizione contenuta **nell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997** (che prevede una **sanzione pari al 30%** di ogni importo non versato a seguito di **omissioni/errori negli adempimenti posti a carico del cessionario o committente di beni e/o servizi dall'estero**, extra-UE o intra-UE) non mancano di rilevare che *"...la prescrizione secondo cui, oltre a una maggiorazione del 30%, il soggetto passivo deve versare nuovamente l'Iva all'importazione, senza che si tenga conto del*

*pagamento già avvenuto, **equivale sostanzialmente a privare tale soggetto passivo del suo diritto a detrazione.** Infatti, assoggettare una sola e unica operazione a una doppia imposizione dell'Iva, concedendo al contempo una sola volta la detraibilità di tale imposta, fa permanere la rimanente Iva a carico del soggetto passivo”* concludendo che **“una sanzione consistente in un diniego del diritto a detrazione non è conforme alla sesta direttiva nel caso in cui non fossero accertati nessuna frode o danno per il bilancio dello Stato”**.

Tuttavia, come la Suprema Corte Europea ha avuto occasione, con la citata sentenza, di ribadire concetti già espressi negli orientamenti del 2007 sul caso “Ecotrade”, al tempo stesso l’Agenzia delle Dogane ha approfittato della pronuncia sul caso “Equoland” per ottenere una sorta di legittimazione alla propria posizione in merito, richiamando in primis le **modifiche introdotte nel 2012 al settimo comma dell’art. 60 del dD.P.R. n. 633/1972**, in base alle quali è consentito al cedente/prestatore l’esercizio della **rivalsa, nei confronti del proprio cessionario/committente, dell’Iva pagata a seguito di accertamento, rispettando il principio di neutralità.**

Di contro, occorre evidenziare che **le violazioni in commento** sono considerate alla stregua di violazioni formali, anche se **non sarebbe affatto irragionevole ricondurle nell’alveo di quelle “meramente formali”** ex art. 6, comma 5-bis, D. Lgs. 472/1997, per le quali **non sono previste sanzioni** allorquando tali violazioni:

- **non abbiano arrecato pregiudizio all’azione accertatrice dell’Ufficio;**
- **non abbiano inciso nella determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo.**

In conclusione, pur apprezzando lo sforzo delle Dogane in difesa del nostro Legislatore, non si può che rimanere **perplexi innanzi ad una sanzione pari al 30% a fronte di violazioni di natura formale!** Ancor più se, come probabilmente è giusto che fosse, tali violazioni venissero considerate “meramente formali”.

L’auspicio è che, in attuazione della Legge Delega di Riforma del Sistema Fiscale (L. n. 23/2014), il Governo provveda a rivedere il sistema sanzionatorio tributario, così come sancito all’art. 8, comma 1, *“...secondo criteri di predeterminazione e di proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti...”*.

BUSINESS ENGLISH

Skills, Endorsements: come tradurre 'competenze' e come valorizzarle su LinkedIn

di **Isabella Casali, Stefano Maffei**

Ci occupiamo oggi del vocabolo *skill*, popolarissimo nella lingua inglese quando si tratta di scrivere un *résumé* (attenzione agli accenti!) e di valorizzare **abilità e competenze** in un modulo di candidatura (*application form*) per un impiego o un corso post-laurea. Così, nel giudizio di una commissione capita di leggere *the applicant has excellent communication skills* (nel caso di un ottimo oratore) oppure che *the IT skills of the applicant are extremely poor* (il candidato non ha alcuna dimestichezza con l'uso dell'informatica).

Una delle **funzioni più utili su LinkedIn è proprio quella di indicare alcune competenze** (da tradursi, appunto, con *skills*) consentendo ai propri contatti di effettuare un *endorsement* (letteralmente *approvazione*). L'idea è più o meno la stessa di *Trip Advisor*: **tanti endorsement suggeriscono che la persona è riconosciuta come competente** in un certo settore. I consigli degli esperti di *LinkedIn* rispetto a quando effettuare un *endorsement* sono abbastanza semplici: *treat endorsement the same as writing a recommendation letter* e, ovviamente, *never endorse anyone you don't know*.

È piuttosto interessante analizzare le *skills* che **i professionisti italiani sono soliti menzionare** sui propri profili.

Per gli **avvocati**, oltre a *legal advice* e *legal assistance*, è comune indicare tra le *skills* le *areas of practice*, ossia i **settori del diritto**: sono popolarissimi *Company law*, *Corporate law*, *Contract law*, *Criminal law*, *Family law*. Al contrario, molti trascurano *Tort law* (il contenzioso per **risarcimento del danno** conseguente a responsabilità extracontrattuale) mentre altri confondono *Employment law* (**diritto del lavoro**) con *Labour law* (**diritto sindacale**).

Per i **commercialisti** non possono davvero mancare le quattro aree 'classiche': *Financial accounting* (redazione di **conti economici, stati patrimoniali**, etc), *Management accounting* (i *business plans* e il c.d *cost accounting* al servizio del **controllo di gestione** aziendale), *Tax accounting* e *Forensic accounting* (in riferimento a perizie per i tribunali). Per chi si occupa del **contenzioso tributario** suggeriamo *Tax litigation* mentre gli esperti di **questioni societarie** potranno indicare *mergers and acquisitions* oppure *bankruptcy law*.

Il sistema *LinkedIn* offre una vastissima gamma di *skills* predefinite tra cui scegliere: non ha senso indicarne altre, visto che non sono indicizzate a dovere

Se cercate un **aiuto professionale per la redazione del profilo *LinkedIn* in italiano e in inglese**, per voi o il vostro studio, contattate lo staff di EFLIT (tramite il sito www.effit.it).